

SWICo
Space Weather Italian COmmunity

REGOLAMENTO ELETTORALE

Creato il 31 Ottobre 2014

Aggiornato il 14 Marzo 2023

REGOLAMENTO ELETTORALE

1. Elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo	1
1) ARTICOLO 1.1	1
2) ARTICOLO 1.2	1
3) ARTICOLO 1.3	1
4) ARTICOLO 1.4	1
5) ARTICOLO 1.5	1
6) ARTICOLO 1.6	1
7) ARTICOLO 1.7	1
8) ARTICOLO 1.8	1
9) ARTICOLO 1.9	1
10) ARTICOLO 1.10	1
11) ARTICOLO 1.11	2
12) ARTICOLO 1.12	2

1. Elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo

1) Articolo 1.1

Possono partecipare alle operazioni di voto tutti i Soci effettivi, che costituiscono l'elettorato attivo e passivo.

2) Articolo 1.2

L'Assemblea dedicata alle votazioni delle cariche sociali deve essere convocata dal Presidente, mediante comunicazione ai Soci con almeno 60 giorni di anticipo. L'Assemblea per le elezioni è validamente costituita quale sia il numero dei Soci presenti.

3) Articolo 1.3

Le operazioni di voto comprendono cinque fasi: nomina della Commissione elettorale, candidature, definizione del numero di Consiglieri da eleggere, votazione, proclamazione degli eletti.

4) Articolo 1.4

La Commissione elettorale, composta di un Presidente e di due Membri, è proposta dal Presidente ed eletta dall'Assemblea a maggioranza semplice con votazione palese. La Commissione entra in carica immediatamente dopo la sua elezione e designa al suo interno il Presidente e un Segretario incaricato di redigere i verbali delle sedute dell'Assemblea elettorale e delle operazioni di voto. È responsabilità della Commissione elettorale controllare la regolarità della procedura elettorale.

5) Articolo 1.5

Nel corso dell'Assemblea elettorale, il Presidente della Commissione elettorale comunica l'elenco dei Soci che si sono candidati alle cariche sociali a norma dell'Art. 1.1 e coordina la successiva discussione sulle predette candidature. A seguito della discussione, il Presidente della Commissione elettorale propone il numero di Consiglieri da eleggere (fino a sette), che l'Assemblea approva o respinge con votazione a maggioranza semplice con votazione palese. Fissa inoltre l'ora di apertura e di chiusura delle votazioni.

6) Articolo 1.6

La scheda è unica per l'elezione del Presidente e dei Consiglieri.

7) Articolo 1.7

Sulla scheda sono indicati i nomi e cognomi dei candidati sui quali effettuare la scelta di voto. La scheda non può contenere più di un voto espresso per il Presidente. La scheda non può contenere un numero di voti espressi per i Consiglieri maggiore del numero dei Consiglieri da eleggere.

8) Articolo 1.8

Al termine delle votazioni ha inizio lo spoglio delle schede. Si compila una lista dei votati, annotando quanti voti ciascun Socio ha ottenuto per le cariche di Presidente o di Consigliere. I voti ottenuti per l'una o l'altra carica non sono fra loro sommabili.

9) Articolo 1.9

Al termine del conteggio e della compilazione della lista dei votati, il Presidente della Commissione elettorale comunica i risultati delle operazioni elettorali.

10) Articolo 1.10

Terminata la lettura dei risultati, il Presidente della Commissione proclama eletti quei Soci che hanno ottenuto il maggior numero dei voti per le rispettive cariche. Qualora risulti un ex-aequo per la carica di Presidente, si procede immediatamente ad un primo e, se del caso, ad ulteriori scrutini ai fini dello spareggio dei candidati ex-aequo, il voto essendo concentrato unicamente su tali candidati.

Qualora risulti un ex-aequo per la carica di Consigliere, in funzione del raggiungimento del numero dei Consiglieri da eleggere nel Consiglio Direttivo, viene immediatamente svolto un ballottaggio tra i candidati risultati ex-aequo; in sede di ballottaggio, i Soci effettivi presenti potranno esprimere solo una preferenza tra i candidati

SWICO REGOLAMENTO ELETTORALE

interessati. In caso di ulteriore ex-aequo, si procederà ad ulteriori votazioni di ballottaggio, con le medesime modalità, sino al completamento della lista degli eletti nel Consiglio Direttivo.

11) Articolo 1.11

Il Presidente dura in carica tre anni ed è consecutivamente rieleggibile una sola volta. Dopo due mandati consecutivi, potrà assumere nuovamente la carica solo dopo che sia trascorso un periodo pari alla durata di un intero mandato.

12) Articolo 1.12

I Consiglieri durano in carica tre anni e sono consecutivamente rieleggibili una sola volta. Dopo due mandati consecutivi, potranno assumere nuovamente la carica solo dopo che sia trascorso un periodo pari alla durata di un intero mandato.